

Il presente documento composto
di n. 4 pagine è copia conforme
all'originale in atti.

Il Dirigente



04 AGO. 2012

PROTOCOLLO DI INTESA

“PATTO PER ROMA”

TRA

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELMARE**

**IL COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO
DEL'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

LA REGIONE LAZIO

LA PROVINCIA DI ROMA

IL COMUNE DI ROMA CAPITALE


VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, recepita nella legge italiana dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che costituisce la norma quadro di settore;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in appresso "decreto"), e in particolare la parte IV, recante "*Norme in materia di rifiuti e gestione dei siti inquinati*";

VISTA la sentenza del 14 giugno 2007 in merito alla procedura d'infrazione n. 2002/2284 Causa C - 82/06 con cui la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto fondata la censura della Commissione Europea circa la mancata elaborazione del piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio in quanto il piano, approvato con Delibera Consiglio Regionale n° 112 del 10 luglio 2002, "*non ha un grado di precisione sufficiente per assicurare la piena efficacia della direttiva 75/442*" e, in particolare, non consente di "*individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi*";

VISTA la nota prot. n. NQL 090945 del 28 dicembre 2010, con la quale l'Assessorato alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano di Roma Capitale, comunicava all'Assessore Regionale alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti, che, sulla base dei risultati esposti nel documento di Analisi di Siting, allegato alla nota predetta, "*si può concludere che nel territorio di Roma Capitale non vi sono aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti integrati per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Roma*", invitando la Regione Lazio ad "*avviare con immediatezza le attività propedeutiche alla individuazione di un sito per la realizzazione di un sistema integrato per la gestione dei rifiuti nell'ambito del SubATO Roma*";

VISTO il Piano Rifiuti della Regione Lazio, adottato dalla Giunta Regionale in data 19/11/2010 e successivamente approvato dal Consiglio Regionale il 18 gennaio 2012 con Deliberazione n° 14 e pubblicato sul supplemento ordinario del BURL n° 15 al bollettino ufficiale n° 10 del 14 marzo 2012, che risponde, a differenza del precedente piano rifiuti,

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials. There is a large, stylized signature that appears to be 'R'. To its right, there are several other initials and signatures, including one that looks like 'AL' and another that is more complex and illegible. There are also some smaller, less distinct marks.

ai dettami comunitari e nel quale sono contenute le *"informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario"*, nonché *"la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali...."* come stabilito dall'articolo 199, comma 3, lettere d) e h) del "decreto";

VISTA la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee n° 4877 del 25 06 2012 che informa che la Commissione Europea ha deciso di archiviare la summenzionata procedura d'infrazione in considerazione del nuovo Piano dei Rifiuti regionale

VISTE le competenze della Provincia di Roma, di cui all'articolo 197, comma 1, lettera d) del "decreto"

VISTE le competenze del Comune di Roma Capitale di cui all'art. 198 del *decreto*,

VISTO che la Regione Lazio, ha redatto in data 24 giugno 2011 un documento intitolato *"Analisi Preliminare di individuazione di aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nella Provincia di Roma"*, dove in via assolutamente iniziale è stata valutata la compatibilità di alcuni siti, desunti dagli archivi regionali, individuati come potenzialmente idonei, con i criteri di localizzazione dei siti di discarica e impianti stabiliti nella pianificazione regionale, allora adottata dalla Giunta Regionale. Tale documento *"ha lo scopo di perimetrare, dal punto di vista della compatibilità tecnico/amministrativa, alcune aree individuate in via preliminare quali potenziali insediamenti del nuovo sito di discarica, di proprietà pubblica, a servizio dei Comuni di Roma, di Fiumicino, Ciampino e città del Vaticano, per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, in ottemperanza all'art.7, comma 1, D.Lgs.36/2003, e con riferimento alla Circolare prot. GAB-2009-0014963 del 30.06.2009 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, posti dunque a dimora "solo dopo trattamento, a meno che non si tratti di rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile o non si tratti di rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente ed i rischi*

per la salute umana, non risultando pertanto indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”;

VISTA la nota del 6 maggio 2011 n. 30655 di protocollo, con la quale il Comune di Roma Capitale ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare una deroga al rispetto degli obblighi di raccolta differenziata, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 205 del “decreto”;

VISTA la lettera di messa in mora ex art.258 del 17 giugno 2011, ricevuta dalla Regione Lazio da parte della Commissione Europea e relativa alla procedura di infrazione n.2011/4021 – *Conformità della discarica di Malagrotta con la direttiva discariche (dir. 1999/31/CE)*, che, in particolare evidenzia che *nel 2011 nella discarica di Malagrotta viene ancora collocato un certo quantitativo di rifiuti urbani non sottoposti a previo trattamento, in violazione dell’art.6, lettera a), della direttiva, nonché che sulla stessa discarica “la Commissione ha ricevuto numerose denunce concernenti i cattivi odori che provengono da tale discarica, in violazione dell’articolo 13 della direttiva quadro dei rifiuti, a norma del quale la gestione dei rifiuti deve essere effettuata, in particolari, senza causare inconvenienti da odori”;*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma fino al 31/12/2012;

VISTO l’OPCM n. 3963 del 6/9/2011 con il quale il Prefetto di Roma e’ stato nominato Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma;

CONSIDERATO che la citata Ordinanza individua in 36 mesi il tempo necessario per la realizzazione degli impianti definitivi alternativi all’attuale sito di Malagrotta e che in tale intervallo di tempo la gestione commissariale dovrà intervenire procedendo all’individuazione, alla progettazione ed alla realizzazione di uno o più siti provvisori, da

adibire a discariche sulla base delle indicazioni fornite nel documento preliminare su menzionato consegnato dalla Regione Lazio;

CONSIDERATO inoltre che, nell'ambito delle funzioni conferite al Commissario Delegato all'interno della prefata Ordinanza è compresa anche la realizzazione di un ulteriore impianto di trattamento meccanico - biologico T.M.B. dei rifiuti urbani, *"necessario a garantire la piena copertura del fabbisogno dell'area interessata dallo stato di emergenza"*;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed utilità, e deve essere svolta in conformità ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti deve rispettare la gerarchia stabilita dall'art. 179 del decreto in base alla quale devono essere promosse ed attuate, in ordine di priorità, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, e il recupero energetico, mentre lo smaltimento in discarica deve essere relegato ad una fase residuale ed "eventuale" del ciclo di gestione dei rifiuti, anche in attuazione della Direttiva europea 2008/98/CE;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 180, 180 bis e 181 del "decreto" le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, la prevenzione, la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio mediante misure e iniziative coerenti con la gerarchia dei rifiuti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a. la promozione di eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità;

- b. la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c. la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al riutilizzo;
- d. misure logistiche;
- e. adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri;
- f. misure educative;

CONSIDERATO che ai fini dell'art. 181 del "decreto" devono essere conseguiti entro il 2020 gli obiettivi minimi di riutilizzo e di riciclaggio del 50% in peso di carta, metalli, plastica, vetro e altri materiali provenienti dai nuclei domestici, e del 70% in peso di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;

CONSIDERATO che per attuare nei tempi stabiliti gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio il "decreto" attribuisce un ruolo centrale alla raccolta differenziata, e in particolare l'articolo 205 del "decreto" stabilisce che entro il 31 dicembre 2012 in ogni Ambito Territoriale Ottimale deve essere conseguito l'obiettivo minimo del 65% di raccolta differenziata di rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che per conseguire i suddetti obiettivi è indispensabile migliorare in modo rilevante la qualità delle frazioni merceologiche raccolte separatamente e gli attuali livelli di raccolta differenziata della frazione organica, e in particolare che l'art. 182-ter impone alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni di adottare misure volte a incoraggiare:

- a. la raccolta separata dei rifiuti organici;
- b. il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c. l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

VISTI gli articoli 182 e 182 bis, che qualificano lo smaltimento in discarica quale fase residuale del ciclo di gestione di rifiuti e prevedono che:

- la massa e il volume dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale siano ridotti il più possibile ricorrendo a misure e iniziative che incrementino la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti che garantisca la prossimità dello smaltimento al luogo di produzione e limiti la movimentazione di rifiuti, con l'obiettivo dell'autosufficienza a livello di ogni singolo ambito territoriale ottimale;

VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, di attuazione della "Direttiva 99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e in particolare l'art. 7, ai sensi del quale "*i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento*";

VISTO l'articolo 195 del Decreto Legislativo 152/2006 che attribuisce allo Stato, tra l'altro, la competenza di individuare:

- misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;
- iniziative e azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici;
- obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Piano Regionale di gestione dei rifiuti è lo strumento di pianificazione previsto dalla legge per conseguire in modo coordinato i suddetti obiettivi di gestione integrata di rifiuti;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, a compendio del corpo documentale prescrittivo e programmatico costituito dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e dal Piano di

prevenzione e riduzione dei rifiuti regionale, in corso adozione, ha approvato con D.G.R. n.162 del 13/04/2012, pubblicata sul supplemento ordinario del BURL n° 27 al bollettino ufficiale n° 16 del 28 aprile 2012, le *“Linee Guida per la gestione delle Raccolte Differenziate dei Rifiuti Urbani”*, uno strumento operativo per la progettazione e l’implementazione dei servizi di raccolta differenziata rivolto a tutti i Comuni del Lazio, al fine del raggiungimento delle percentuali stabilite dalle normative vigenti;


CONSIDERATO che la Regione Lazio con D.G.R. n.213 del 18/05/2012 ha approvato le *“Linee guida agli uffici regionali competenti, alle Province, ai Comuni, all’Arpa Lazio, ai gestori di impianti di produzione ed utilizzo di combustibile derivato dal recupero di rifiuti, sugli adempimenti a seguito del recepimento della Direttiva 2008/98/CE di cui al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), per la parte relativa alla gestione del Combustibile Solido Secondario (CSS)”*;

CONSIDERATO che gli articoli 177, 180, 180-bis, 205 e 206 del “decreto” prevedono che per conseguire le finalità di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero lo Stato, le Regioni, le Province Autonome possono stipulare Accordi di Programma, anche sperimentali, e avvalersi di soggetti pubblici e privati;

VISTO l’articolo 206 del Decreto Legislativo 152/2006, ai sensi del quale gli accordi di programma possono prevedere semplificazioni amministrative nel rispetto della normativa comunitaria di settore, che non può essere derogata;

VISTO il Memorandum del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 marzo 2012 con gli aggiornamenti del 4 maggio 2012;

VISTO l’esito delle riunioni del 4 aprile, 12 aprile, 26 aprile e del 8 maggio 2012, successivamente convocate, per istituire una Piattaforma di collaborazione pubblico – privata per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani prodotti dai comuni di Roma, Ciampino, Fiumicino e dello Stato della Città del Vaticano, alle quali hanno partecipato la Struttura del Commissario delegato, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are two distinct signatures at the top right, one larger and more stylized than the other. Below them are several sets of initials, some appearing to be 'AR' and others 'GR', possibly representing different officials or departments involved in the document's preparation.

Roma Capitale; l'Autorità di bacino del fiume Tevere, l'ISPRA, il CNR, il CONAI, il CIAL, il CNA, il COREPLA, il RILEGNO, il COMIECO, il COREVE, Federambiente, Fise -Unire, Fise - Assoambiente, AMA Roma, ACEA, GAIA, Ambiente s.p.a, Giovi, CO.LA.RI, ABI, Sviluppo Lazio, Bic Lazio, Banca Impresa Lazio;

CONSIDERATO che i partecipanti alle suddette riunioni hanno condiviso l'opportunità di una cabina di regia istituzionale per accelerare e rafforzare le misure previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, e conseguire nei comuni di Roma Capitale, di Ciampino, Fiumicino e Stato della Città del Vaticano, in tempi certi e brevi, gli obiettivi di Legge in materia di gestione integrata di rifiuti;

RITENUTO che le tariffe devono assicurare la copertura dei costi, ma che è altresì necessario il supporto del credito da parte delle Istituzioni finanziarie e degli Istituti di credito per gli investimenti necessari alla realizzazione e/o al completamento del nuovo sistema industriale a supporto della gestione integrata dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che nel corso delle citate riunioni del 4 aprile, 12 aprile, 26 aprile e del 8 maggio 2012, le associazioni di categoria degli imprenditori e gli enti gestori dei servizi hanno evidenziato che l'attuazione di un efficace sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani di Roma Capitale, di Ciampino, di Fiumicino e Stato della Città del Vaticano richiede:

- a) uno sviluppo della raccolta differenziata che consenta di raggiungere quanto previsto dalla normativa;
- b) incrementare il recupero di materiali riutilizzabili;
- c) la piena operatività degli impianti esistenti;
- d) allineare la durata delle autorizzazioni di nuovi impianti, stabiliti dalla normativa vigente, con i Piani finanziari di ammortamento al fine di favorire il ricorso al credito;
- e) verificare la remunerazione delle tariffe praticate, con l'obiettivo di consentire la piena copertura dei costi di gestione e di investimento necessari;

RILEVATA l'opportunità di coordinare e disciplinare attraverso un apposito Protocollo di Intesa le azioni e gli impegni, anche finanziari, che i soggetti interessati devono avviare ed assumere per attuare in tempi brevi e certi le misure indispensabili al raggiungimento degli obiettivi che le Direttive comunitarie, le normative nazionali ed il Piano Regionale di Gestione di rifiuti della Regione Lazio stabiliscono che debbano essere conseguiti, con particolare riferimento nei comuni di Roma Capitale, Ciampino, Fiumicino e Stato della Città del Vaticano e, perciò, prevenire in tal modo situazioni di emergenza;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, al fine di prevenire situazioni di emergenza rifiuti di Roma Capitale e di Ciampino, Fiumicino e Stato della Città del Vaticano ed in attuazione degli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, le parti convengono quanto segue:

Art. 1
(Oggetto)

Il presente Protocollo di Intesa, denominato "Patto per Roma" (in appresso <Protocollo>) individua gli obiettivi, le azioni e le misure, anche finanziarie, che le parti si impegnano ad attuare e a mettere a disposizione, ciascuna per la parte di propria competenza come stabilito dalla vigente normativa, per prevenire possibili situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, Ciampino, Fiumicino e Stato della Città del Vaticano, a causa del progressivo esaurimento della discarica di Malagrotta, per il cui funzionamento è previsto il termine ultimo del 31 dicembre 2012, nonché per dotare Roma Capitale, Ciampino, Fiumicino e Stato della Città del Vaticano di un sistema di gestione integrata dei rifiuti, idoneo a garantire in modo permanente sicurezza, affidabilità, stabilità e sostenibilità nelle procedure di raccolta, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, smaltimento dei rifiuti e garantire una significativa valorizzazione economica delle risorse che scaturiscono da tali attività, in conformità alla normativa comunitaria.

Art. 2
(Finalità)

Il <Protocollo> intende promuovere la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica e amministrativa del sistema di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, finalizzato in particolare a:

- a. promuovere e sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiunga il valore del **30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016:**
- b. monitorare i diversi stadi operativi del sistema di raccolta differenziata, dall'organizzazione di raccolta all'impiego dei materiali riutilizzati e riciclati, al fine di migliorarne i diversi processi e assicurarne l'effettiva valorizzazione economica finale;
- c. definire un programma di lavoro "Sistema integrato" 2012-2014 entro il **15 settembre 2012** al fine di assicurare la piena efficienza degli impianti di TMB - Trattamento Meccanico Biologico;
- d. definire un programma di lavoro "Sistema Integrato" 2012 - 2014 entro il **15 ottobre 2012** finalizzato al completamento impiantistico necessario per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti nonché l'individuazione di tutti gli strumenti di programmazione, eventualmente anche attraverso il partenariato pubblico privato, utili a rendere operativo il suddetto programma di lavoro;
- e. adottare un programma di lavoro "Raccolta differenziata" 2012-2014 entro il **15 settembre 2012** al fine di assicurare un rapido conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata nonché l'individuazione di tutti gli strumenti di programmazione e di partenariato pubblico privato utili a rendere operativo il suddetto programma di lavoro;
- f. individuare entro il **31 dicembre 2012** il sito e gli impianti di discarica di servizio per il conferimento a regime;

- g. costituire un tavolo tecnico tra Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma Capitale. i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2012, finalizzato alla revisione del sistema tariffaria relativamente agli impianti operanti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, in modo tale da garantire la effettiva copertura dei costi e la sostenibilità del ciclo complessivo;
- h. favorire l'accesso al credito e gli investimenti per la realizzazione degli impianti necessari ad attuare un efficiente ed efficace sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale

Art. 3


(Procedure di attuazione)

- 1) I firmatari del presente Protocollo provvedono, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze e come dovrà essere specificato in dettaglio con i programmi di lavoro appresso menzionati, a dare attuazione agli obiettivi di cui al precedente art.2. In particolare:
 - a. il Comune di Roma Capitale in collaborazione con il Commissario Delegato, la Regione Lazio, la Provincia di Roma nell'ambito delle proprie competenze assicura il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a)¹, b)², e)³. del precedente art.2;
 - b. il Comune di Roma Capitale, ai fini di quanto previsto dalle lettere a) e b) del precedente art.2, dà attuazione con immediatezza al programma di lavoro "Raccolta differenziata" 2012-2014 con l'eventuale supporto di CONAI e dei Consorzi di filiera;
 - c. la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma Capitale, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini di quanto previsto dalla

¹ promuovere e sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiunga il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016

² monitorare i diversi stadi operativi del sistema di raccolta differenziata, dall'organizzazione di raccolta all'impiego dei materiali riutilizzati e riciclati, al fine di migliorarne i diversi processi e assicurarne l'effettiva valorizzazione economica finale

³ adottare un programma di lavoro "Raccolta differenziata" 2012-2014 entro il 31 luglio 2012 al fine di assicurare un rapido conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata nonché l'individuazione di tutti gli strumenti di programmazione e di partenariato pubblico privato utili a rendere operativo il suddetto programma di lavoro



- lettera e) del precedente art.2, promuovono l'attuazione entro il **30 novembre 2012** un programma di lavoro "Sistema integrato" 2012-2014;
- d. sulla base dei criteri indicati dalla Regione Lazio nel Piano di Gestione dei rifiuti l'Autorità competente provvede entro il **31 dicembre 2012** alla individuazione del sito e gli impianti di scarica di servizio per il conferimento a regime dei rifiuti, di cui alla lettera f) del precedente art.2
- e. La Regione Lazio, sulla base delle risultanze del tavolo tecnico di cui alla lettera g)⁴ dell'art.2, entro il **30 dicembre 2012**, modifica i provvedimenti relativi alla determinazione e revisione tariffaria relativamente agli impianti operanti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, Ciampino, Fiumicino e dello Stato della Città del Vaticano, in modo tale da assicurare la copertura dei costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- f. la Regione Lazio assicura le attività per l'accesso al credito di cui alla lettera h)⁵ del precedente art.2.
- 2) Il Ministero dell'Ambiente assicura il coordinamento di tutte le attività previste dal precedente art.2. A questo fine è istituito presso il Ministero il *Comitato* per l'attuazione del presente Protocollo, composto da un rappresentante per ogni parte firmataria, e da una segreteria tecnica costituita dagli esperti delle parti con la partecipazione di ISPRA, CNR e Istituto Superiore di Sanità. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'Ambiente, che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. La prima riunione del Comitato si svolge nella stessa data della firma del presente Protocollo.

Art. 4
(Finanziamento)

⁴ costituire un tavolo tecnico tra Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma Capitale, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2012, finalizzato alla revisione del sistema tariffaria relativamente agli impianti operanti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, in modo tale da garantire la effettiva copertura dei costi e la sostenibilità del ciclo complessivo

⁵ favorire l'accesso al credito e gli investimenti per la realizzazione degli impianti necessari ad attuare un efficiente ed efficace sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale


- 1) Le parti assicurano il finanziamento alle attività individuate dagli artt. 2 e 3, in relazione alle rispettive competenze, e secondo quanto previsto dall'allegato 1.

- 2) Al finanziamento concorre il Ministero dell'Ambiente, con un contributo di dieci milioni di euro (10.000.000,00 di €) per ciascuna delle annualità 2012-2013-2014 finalizzato alle attività indicate dall'art.2, lettera a) e b), sulla base di uno specifico programma di lavoro "Raccolta differenziata" 2012-2014, ai fini di quanto previsto dal comma 1) lettera c) del precedente art. 3, finalizzato all'incremento di raccolta differenziata fino ai limiti di legge vigenti.

Il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare




Il Commissario Delegato per il superamento dell'Emergenza Ambientale nel Territorio della Provincia di Roma




Il Presidente della Regione Lazio



Il Presidente della Provincia di Roma



Il Sindaco di Roma Capitale



Roma, 4 Agosto 2012

Protocollo di Intesa

"PATTO PER ROMA"